Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 29 gennaio 1972

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Norme per l'applicazione dei benefici fiscali previsti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali dagli articoli 15 e 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1972.

Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Norme per l'applicazione dei benefici fiscali previsti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali dagli articoli 15 e 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visti gli articoli 15 e 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi le caratteristiche stabilite dalla lettera *I* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per essere ammessi agli usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della medesima lettera *I*, devono essere adulterati con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 2 di furfurolo e di grammi 5 di difenilammina previamente disciolti in grammi 13 di xiloli.

Art. 2.

Le sostanze adulteranti di cui all'articolo precedente sono fornite dalle ditte interessate e prima dell'impiego debbono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Le sostanze predette devono essere inoltre introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale sono estratte solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che devè assistere alla loro miscelazione con i prodotti da adulterare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze adulteranti è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'adulterazione dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali i prodotti stessi sono stati ottenuti.

Tuttavia può consentirsi che i prodotti di cui all'articolo 1 siano adulterati sia presso i depositi doganali sia presso i depositi interni assimilati ai doganali, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta a cauzione.

Art. 4.

Gli esercenti degli stabilimenti o dei depositi di cui al precedente art. 3 che intendano effettuare l'adulterazione di cui all'art. 1 debbono adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare danni alla salute del personale addetto alla manipolazione delle sostanze da aggiungere ai prodotti agevolati e debbono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competenti per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e chi la rappresenta nonchè l'ubicazione dello stabilimento o del deposito doganale o assimilato ai doganàli;

b) i recipienti dei quali sarà fatto uso per la miscelazione e le capacità rispettive;

c) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

d) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dell'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le circoscrizioni doganali danno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prendono accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione, in doppio esemplare, indicando la qualità e la quantità del prodotto petrolifero da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'ufficio tecnico e la dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 7.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato all'adulterazione, accerta la quantità di prodotto da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti, presenzia all'estrazione ed al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione, assiste alla miscela e provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Il personale delegato ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati della Amministrazione finanziaria che hanno presenziato all'operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 8.

Il movimento degli oli minerali adulterati, custoditi negli stabilimenti, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali è tenuto in evidenza dai rispettivi uffici finanziari in appositi registri di carico e scarico, soggetti a rigoroso rendiconto, nei quali sono annotati, per ciascun prodotto:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte per l'invio alle officine elettriche, alle officine da gas ed ai cantieri di ricerche petrolifere, ammessi al particolare impiego, con indicazione degli estremi della relativa bolletta di cauzione, mod. C/21, emessa a scorta del prodotto stesso.

Per la giacenza degli oli minerali adulterati nei serbatoi degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 19 della legge 18 dicembre 1962, n. 1852.

Art. 9.

L'esercente dell'officina termoelettrica, che intenda impiegare gli oli minerali adulterati di cui all'art. 1 con la prevista esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve farne domanda all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella domanda deve specificare:

a) la denominazione della ditta, le generalità di chi la rappresenta, l'ubicazione dell'officina e se essa è a scopo commerciale o per uso proprio esclusivo;

b) il tipo e la potenzialità dei generatori di vapore e dei turboalternatori, con la precisazione se il vapore viene sfruttato fino a condensazione oppure se è utilizzato a contropressione;

c) le apparecchiature esistenti per la misurazione del vapore e l'accertamento dell'energia elettrica;

d) il consumo medio dei prodotti di cui all'art. 1 per ogni kWh di energia elettrica da ottenere e per chilogrammo di vapore prodotto;

e) l'orario di funzionamento dell'impianto ed il quantitativo di energia elettrica che si intende generare.

L'esercente dell'officina termoelettrica ad uso proprio esclusivo deve, inoltre, precisare il tipo di stabilimento al quale l'officina è annessa e, nel caso in cui l'energia elettrica sia prodotta indirettamente, se trattasi di turbo-generatore a compressione o a condensazione.

Alla domanda devono essere allegati la planimetria dei locali costituenti il deposito degli oli minerali adulterati o copia dell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e successive modificazioni, per la costituzione del deposito medesimo.

Art. 10.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda debitamente documentata, verifica l'impianto e procede alla taratura dei serbatoi di deposito degli oli minerali adulterati, prescrive l'installazione degli apparecchi di misura necessari per l'accertamento della quantità di oli minerali adulterati utilizzati nell'uso agevolato e per il riscontro delle quantità di vapore e di energia elettrica prodotte, e provvede al suggellamento dei serbatoi e delle apparecchiature di misura.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare ad ogni altro apparecchio o meccanismo i bolli e suggelli ritenuti necessari.

I serbatoi per la custodia degli oli adulterati di cui all'art. 1 e le relative tubazioni di collegamento con i bruciatori delle caldaie o con i motori utilizzati per la produzione dell'energia elettrica, devono essere predisposti per un razionale suggellamento, in modo che l'alimentazione di essi avvenga a ciclo chiuso.

Delle operazioni eseguite viene compilato verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente o da chi lo rappresenta, al quale è rilasciato un esemplare.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto e constatato che la ditta ha prestato la prescritta cauzione, rilascia l'autorizzazione per l'impiego degli oli minerali adulterati di cui all'art. 1 e dà all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione è compreso lo sta-

bilimento di produzione, il deposito doganale o quello assimilato ai doganali specificato dall'esercente, il nulla osta per la spedizione degli oli minerali adulterati.

Art. 11.

Il trasferimento degli oli minerali adulterati alle officine termoelettriche ammesse al particolare impiego deve essere effettuato sotto vincolo di bolletta di cauzione, modello C/21.

Per ciascuna spedizione l'ufficio finanziario presso lo stabilimento mittente deve trasmettere, nella stessa giornata di effettuazione del carico, direttamente allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicata l'officina destinataria, il « riscontrino » della bolletta di cauzione rilasciata per lo accompagnamento della merce.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, presa nota provvisoria del « riscontrino » nell'apposito registro di contabilità, nella parte riservata al carico, lo farà sollecitamente pervenire al funzionario incaricato degli ulteriori adempimenti.

All'arrivo degli oli minerali adulterati in officina, il funzionario incaricato, eseguiti i prescritti riscontri, assiste al travaso del prodotto nel serbatoio di deposito, risuggella la valvola di carico lasciando libertà di movimento soltanto alla saracinesca di scarico per l'alimentazione degli impianti ed annota, nella parte del carico, la quantità di prodotto riscontrata all'arrivo sul registro di carico e scarico di cui al successivo art. 12, indicando gli estremi della bolletta di cauzione.

La bolletta stessa, munita delle relative attestazioni viene rimessa, unitamente al certificato di scarico ed al « riscontrino », all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che annota il debito d'imposta nell'apposito registro di contabilità, in sostituzione dell'annotazione provvisoria inscritavi in base al « riscontrino », e restituisce, quindi, quest'ultimo, insieme al certificato di scarico, all'ufficio che ha emesso la bolletta.

Art. 12.

Il movimento degli oli minerali adulterati di cui all'art. 1 presso l'officina termoelettrica è tenuto in evidenza in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella parte dello scarico, l'esercente deve annotare giornalmente la quantità di oli minerali adulterati consumati e, nello stesso tempo, deve riportare le indicazioni rilevate dalle apparecchiature installate per la misurazione del combustibile, del vapore ottenuto e dei kWh di energia elettrica prodotta.

Art. 13.

Alla fine di ogni mese o di ogni bimestre — a seconda che l'officina è ammessa a dichiarazione mensile o bimestrale per quanto concerne il pagamento dell'imposta erariale sul consumo di gas e dell'energia elettrica — l'esercente deve presentare, entro i venti giorni successivi all'uno o all'altro dei periodi suindicati, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione in triplice esemplare, nella quale deve essere precisata la quantità di combustibile consumato, il quantitativo di vapore ottenuto nonchè il numero dei kWh prodotti, quali risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 12.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguiti i controlli di sua competenza, sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico di cui all'art. 12 e delle indicazioni degli apparecchi di misura, liquida, in calce alla dichiarazione di cui al comma precedente, il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta segnato a carico dell'esercente, inviando al funzionario di zona due esemplari della dichiarazione medesima, di cui uno da restituire all'esercente.

Art. 14.

Sulle deficienze riscontrate nelle verificazioni dei depositi di oli minerali adulterati presso le officine termoelettriche in misura superiore ai cali da abbuonare ai sensi dell'art. 8 e 9 della legge 31 dicembre 1962, numero 1852, e sulla quantità degli oli minerali predetti che in base agli accertamenti dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non risultano impiegati nell'uso

consentito è dovuta l'imposta di fabbricazione, salva l'applicazione delle penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato.

Art. 15.

Per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione prevista dal punto 3) della lettera *I* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, relativamente agli oli minerali non raffinati destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, devono essere osservate le norme del decreto ministeriale 5 dicembre 1966 che disciplina l'impiego degli oli di petrolio destinati pure alla trasformazione in gas, da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, attraverso le operazioni di trattamento definito del cracking o del reforming.

Art. 16.

Per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione prevista dal punto 4) della lettera *I* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, relativamente agli oli minerali non raffinati destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la *diluizione degli oli greggi di petrolio da estrarre* dal sottosuolo, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto ministeriale 7 dicembre 1937, che disciplina l'agevolazione fiscale prevista per i prodotti petroliferi destinati a generare forza motrice nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi.

Art. 17.

Per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dal punto 3) della lettera *D* della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sostituito con l'art. 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, relativamente al petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, continueranno ad essere osservate le norme del decreto ministeriale 15 febbraio 1966, e successive modificazioni, concernente l'impiego dello stesso prodotto nell'uso di riscaldamento domestico.

Il primo comma dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale 25 febbraio 1966 è così modificato:

« Il petrolio lampante adulterato destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico non può essere immesso in consumo se non confezionato in recipienti di contenuto non superiore a 200 chilogrammi, aventi chiusura ermetica stabile, contraddistinta dalla marca della ditta che ha provveduto a confezionarla ».

Art. 18.

L'art. 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Gli oli di petrolio o di scisti leggeri, medi e pesanti, limitatamente, per questi ultimi, agli oli da gas ed agli oli combustibili speciali, per essere ammessi alla sospensione dal dazio d'importazione prevista dalla tabella *C* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988 convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1347, e all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H*, punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, quando sono destinati a subire il trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, debbono essere adulterati con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 2 di furfurolo e di grammi 5 di difenilammina previamente disciolti in grammi 13 di xiloli ».

Art. 19.

L'amministrazione finanziaria può consentire, su domanda delle ditte interessate, l'adulterazione direttamente nelle tubazioni degli impianti, per i prodotti petroliferi agevolati ritenuti idonei a tale sistema di adulterazione, e che detti prodotti, una volta adulterati, possano essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto senza sostare in serbatoi di custodia.

Tali concessioni sono subordinate all'osservanza delle particolari prescrizioni che verranno stabilite, per i singoli casi, dall'amministrazione stessa in relazione alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate.

Art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1972.

Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Visto l'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, che sostituisce l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti degli impianti che intendono utilizzare gas di petrolio liquefatti per uso combustione, con pagamento dell'imposta di fabbricazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nella misura ridotta del dieci per cento prevista dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, in quanto i suddetti gas di petrolio liquefatti vengono:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;

b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano;

devono presentare apposita domanda in doppio esemplare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 2.

La domanda deve indicare:

I) per gli impianti con rete di distribuzione urbana:

1) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

2) il comune, la via e il numero civico, la denominazione della località dove si trova l'impianto di vaporizzazione dei gas di petrolio liquefatti o di preparazione dell'aria propanata o del propano riformato;

3) il numero e la capacità dei serbatoi di stoccaggio del gas liquefatto;

4) il tipo e la potenzialità delle altre installazioni, in genere, costituenti il complesso dell'officina;

5) il tipo e le caratteristiche dei congegni di misura applicati o che si intendono adoperare per l'accertamento dei quantitativi di gas di petrolio liquefatti introdotti nei serbatoi di stoccaggio e di quelli complessivamente erogati all'utenza;

6) la qualità di gas immessa o che si intende immettere nella rete di distribuzione, se cioè propano puro, aria propanata o propano riformato. Negli ultimi due casi, si dovranno precisare la composizione ed il potere calorifico della miscela;

7) il tipo e la portata dei contatori applicati presso gli utenti;

8) il numero degli utenti attuali o che si presume di acquisire;

9) la quantità media di propano puro, aria propanata o propano riformato distribuita o che si prevede di poter distribuire giornalmente, nonchè la portata massima e la pressione di esercizio della rete di distribuzione, ed i prevedibili sviluppi di essa;

10) ogni altra notizia tecnica concernente la consistenza degli impianti;

II) per gli impianti centralizzati:

1) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

2) il comune, la via ed il numero civico, la denominazione della località ove è ubicato il serbatoio o la centralina di alimentazione;

3) la capacità del serbatoio o dei serbatoi non inferiori ciascuno a 10 metri cubi o il numero e la capacità delle bombole costituenti la centralina di emissione, ciascuna delle quali deve essere al servizio di almeno 100 utenti;

4) nel caso di impianti centralizzati esistenti presso stabilimenti industriali diversi dalle raffinerie e dagli stabilimenti petrolchimici, la capacità del serbatoio o dei serbatoi non inferiore ciascuno a 10 metri cubi nonchè il tipo degli apparecchi di utilizzazione, almeno due, funzionanti a gas di petrolio liquefatti;

5) il tipo delle connessioni, dei regolatori o riduttori di pressione, degli inversori, ecc.;

6) il tipo e le caratteristiche dei congegni applicati o che si intendono applicare per la misurazione del gas introdotto nei serbatoi e di quello erogato;

7) il sistema di accertamento del gas consumato da ciascun utente;

8) il numero degli utenti attuali o che si presume di acquisire;

9) la quantità media dei gas di petrolio distribuita o che si prevede di poter distribuire giornalmente, nonchè la portata massima dell'impianto;

10) ogni altra notizia tecnica concernente la consistenza degli impianti.

La domanda deve essere corredata:

a seconda che la capacità complessiva dei serbatoi sia o non superiore a 50 metri cubi o quella di accumulo delle bombole superiore o non a kg. 5000, rispettivamente della copia dell'atto di concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, ovvero da quella dell'atto di concessione di cui all'articolo 8, lettere *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

della planimetria dei locali o dei recinti in cui sono installati, rispettivamente, l'impianto di distribuzione cittadina, o i serbatoi di alimentazione o le centraline emittenti al servizio di distribuzione centralizzato, ovvero l'impianto centralizzato degli stabilimenti industriali;

dello schema degli impianti;

dello schema della rete urbana di distribuzione, per il servizio pubblico;

dello schema delle tubazioni di erogazione agli apparecchi di utilizzazione degli stabilimenti industriali;

dell'elenco nominativo degli utenti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della via, numero civico e piano dello stabile, per gli impianti centralizzati.

III) per le raffinerie e gli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

1) il numero e la capacità dei serbatoi di stoccaggio del gas liquefatto;

2) il tipo e le caratteristiche dei congegni di misura applicati o che si intendono adoperare per l'accertamento dei quantitativi di gas liquefatto introdotti, anche dall'esterno, nei serbatoi di stoccaggio e di quelli erogati, per consumi interni per uso combustione, mediante immissione nella rete di alimentazione degli apparecchi di utilizzazione.

Art. 3.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda, verifica gli impianti, provvede alla taratura dei relativi serbatoi, prescrive l'applicazione delle apparecchiature di misura e dei suggelli necessari ad assicurare la legittima utilizzazione del prodotto ed ordina all'esercente la esecuzione di ogni altra opera ritenuta necessaria per la tutela degli interessi dello erario.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, al quale è rilasciato un esemplare.

Le eventuali modifiche degli impianti verificati devono essere, ai fini dell'approvazione, tempestivamente denun-

ciate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Nel caso di impianti centralizzati, allo stesso ufficio devono essere comunicate mensilmente le variazioni intervenute nell'elenco degli utenti a suo tempo allegato all'istanza.

Art. 4.

Riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto di stoccaggio e di erogazione del gas liquefatto, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione autorizza l'impiego del prodotto nell'uso agevolato e rilascia il nulla osta per il ritiro, dallo stabilimento di produzione, dal deposito doganale o da quello assimilato ai doganali specificati dall'esercente, dei gas di petrolio liquefatti, in quantitativi non superiori al fabbisogno di un trimestre.

Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Per il prelevamento del gas liquefatto da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il nulla osta deve essere conservato dagli esercenti degli impianti fornitori per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 5.

Il trasferimento del gas liquefatto dagli impianti mittenti a quelli utilizzatori ammessi all'impiego agevolato ai sensi del precedente art. 4, deve essere effettuato, previa la denaturazione di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1960 e con il pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'intera quantità estratta nella misura ridotta del dieci per cento prevista dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, col vincolo della bolletta di cauzione mod. C/21 emessa a garanzia del restante 90 per cento dell'ammontare dell'imposta.

Si prescinde dalla denaturazione, ai sensi dell'art. 18 della predetta legge 1161, per i gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici.

Sulla bolletta di cauzione il competente ufficio finanziario deve attestare, tra l'altro, la misura del tributo assolto e di quello ancora gravante, nonchè l'uso agevolato cui il prodotto è vincolato.

Art. 6.

Il movimento dei gas di petrolio liquefatti deve essere tenuto in evidenza dall'esercente dell'impianto di utilizzazione su apposito registro di carico e scarico previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sul quale vanno annotati:

a) nella parte del carico, le singole partite di gas liquefatto pervenute con bollette di cauzione o con gli speciali nulla osta di cui al successivo art. 9, allegando tali documenti al predetto registro nel quale saranno indicati gli estremi dei documenti stessi. Di ogni partita pervenuta sarà dato immediato avviso con lettera a mano o raccomandata ovvero per telegramma all'ufficio finanziario di zona, o, in mancanza, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

Il prodotto così assunto in carico rimane a disposizione dell'esercente per gli usi consentiti senza attendere la preventiva verificazione del funzionario della amministrazione;

b) nella parte dello scarico devono essere riportate le quantità giornalmente erogate, quali risultano dalle indicazioni delle apparecchiature di misura.

Il registro deve essere chiuso bimestralmente in relazione alla dichiarazione che l'esercente sarà tenuto a presentare ai sensi del successivo art. 7, riportando il saldo di chiusura del bimestre nella pagina del carico del foglio successivo.

All'esercente incombe, inoltre, l'obbligo della scrupolosa osservanza delle norme in vigore per la sicurezza e prevenzione degli infortuni nel settore dei gas di petrolio liquefatti, e ciò anche per quanto concerne la incolumità del personale della amministrazione incaricato dei riscontri agli effetti del regolare consumo del prodotto che ha assolto l'imposta nella misura ridotta.

Il movimento del gas liquefatto introdotto nelle raffinerie o negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa e destinato all'impiego agevolato di cui trattasi, sarà tenu-

to in evidenza dall'ufficio finanziario di fabbrica su apposito registro di carico e scarico, annotando al carico i quantitativi pervenuti con bolletta mod. C/21 ed allo scarico le quantità giornalmente immesse nella rete di alimentazione degli apparecchi di utilizzazione con riferimento alla dichiarazione di estrazione mod. H-*ter* 9.

Il gas liquefatto prodotto in proprio nei suddetti impianti e destinato al medesimo impiego agevolato, sarà invece assunto in carico, sui prescritti registri fiscali, con riferimento al verbale di accertamento mod. H-*ter* 11 e scaricato in base alla dichiarazione di estrazione mod. H-*ter* 9, sulla quale dovranno essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e del bollettino di versamento in conto corrente postale relativi ai tributi assolti.

Art. 7.

Ai fini della compilazione del certificato di scarico delle bollette di cauzione emesse per il trasferimento del gas liquefatto agli impianti non soggetti a vigilanza finanziaria permanente, gli esercenti degli impianti stessi devono far pervenire all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha autorizzato l'impiego, dichiarazioni bimestrali, in duplice esemplare, distintamente per impianto, le quali devono indicare:

1) la denominazione della ditta, la sede e chi la rappresenta legalmente;

2) la località dove sorge l'impianto, comune o frazione, via e numero civico;

3) le quantità di gas liquido pervenute e quelle, a seconda dei casi, immesse nelle reti cittadine o domestiche di distribuzione o nelle tubazioni di erogazione dello stabilimento industriale nel cui ambito è installato lo stesso impianto centralizzato, con riferimento alle risultanze del registro di carico e scarico di cui al precedente art. 6;

4) la quantità di gas liquido venduto agli utenti e quella andata dispersa nella rete di distribuzione, ovvero, per gli impianti centralizzati degli stabilimenti industriali, quella direttamente utilizzata;

5) il riassunto dei consumi bimestrali dal quale risulti:

a) il totale del carico, costituito:

dalle quantità di gas liquefatto esistente in serbatoio o in bombole all'inizio del bimestre;

dalle quantità da gas liquefatto pervenute durante il bimestre;

b) il totale dello scarico, costituito:

dalle quantità di gas liquefatto esistente in serbatoio o in bombole alla fine del bimestre;

dalla quantità di gas liquefatto erogato dalla officina, dalla centralina o dal deposito e quello fatturato alla utenza; le partite di gas liquefatto disperso, con la indicazione delle percentuali di fughe;

6) il movimento del gas liquefatto utilizzato per la integrazione delle erogazioni a metano.

Alla dichiarazione deve essere allegato un apposito elenco contenente gli estremi delle singole bollette di cauzione mod. C/21 o dei singoli speciali nulla osta pervenuti ed il relativo quantitativo del gas liquefatto.

Art. 8.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riscontrata la regolarità formale della dichiarazione delega uno o più funzionari per l'accertamento, presso l'impianto autorizzato, della regolarità dell'impiego del gas liquefatto agevolato sulla base della lettura degli apparecchi di misura, della consistenza delle giacenze del prodotto, delle attestazioni del registro di carico e scarico e di ogni altro utile elemento di valutazione che confermi l'esattezza della suddetta dichiarazione.

Riconosciuto regolare l'impiego del gas liquefatto pervenuto, il funzionario incaricato provvede alla compilazione dei certificati di scarico delle bollette di cauzione, rimettendoli, unitamente ad un esemplare della dichiarazione munita dell'attestazione dell'eseguita verifica all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per le centraline di emissione saranno tenute presenti anche le disposizioni di cui al successivo art. 10.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, conferma la regolarità dell'impiego del gas liquefatto ed invia il certificato di scarico all'ufficio che ha emesso la bolletta di cauzione.

Alla fine dell'esercizio finanziario il registro di carico e scarico, con le bollette di cauzione o i nulla osta

ad esso allegati, è ritirato dal funzionario addetto alla vigilanza e consegnato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 9.

Per consentire agli esercenti delle centraline di emissione di rifornirsi presso gli impianti di imbombolamento di gas liquefatto condizionato in bombole che ha assolto l'imposta nella misura ridotta del dieci per cento, detti impianti sono ammessi a ricevere, previo nulla osta dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, gas liquefatto sfuso coperto per la differenza d'imposta da bolletta di cauzione modello C/21.

Il prodotto pervenuto in cauzione va immesso in apposito, distinto serbatoio preventivamente denunciato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai fini della verifica e della taratura.

Il movimento del gas liquefatto che ha assolto l'imposta nella misura ridotta del dieci per cento deve essere tenuto in evidenza dall'esercente dell'impianto di imbombolamento su apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale vanno annotati:

a) nella parte del carico, le singole partite di gas liquefatto sfuso pervenute con bolletta di cauzione; l'esercente allegherà tale bolletta al predetto registro e darà immediato avviso con lettera a mano o raccomandata ovvero per telegramma all'ufficio finanziario di zona, o, in mancanza, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

Il prodotto così assunto in carico è a disposizione dell'esercente per l'uso di imbombolamento;

b) nella parte dello scarico, le quantità di gas liquefatto condizionato in bombole giornalmente estratte con destinazione alle centraline di emissione, indicando per ciascuna estrazione anche il numero delle bombole nelle quali dette quantità sono contenute.

Le bombole che la ditta intende destinare al condizionamento del gas liquefatto che ha assolto l'imposta nella misura ridotta del dieci per cento devono essere preventivamente munite di apposito collarino o fascetta metallica di identificazione, a numerazione progressiva, applicato in modo inamovibile mediante suggello fiscale. Per le operazioni di suggellamento, effettuate a richiesta della ditta, è redatto processo verbale.

Dette bombole, vuote o piene di prodotto, devono essere custodite, le une separate dalle altre, in apposito spazio o locale dell'impianto di imbombolamento preventivamente individuato.

Art. 10.

L'estrazione delle bombole deve avvenire a mezzo di appositi nulla osta predisposti dalle ditte che gestiscono le centraline di emissione. Ciascun nulla osta, redatto in quattro esemplari distinti con i numeri da I a IV, deve contenere la richiesta della ditta di ricevere dall'impianto di imbombolamento prescelto il numero delle bombole e la relativa quantità di gas liquefatto.

Ciascun esemplare del nulla osta deve essere identificato, in relazione alla sua destinazione, con la seguente dicitura:

Esemplare I — per l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;

Esemplare II — per la centralina di emissione;

Esemplare III — per l'impianto di imbombolamento;

Esemplare IV — per l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il nulla osta è predisposto anche per potervi indicare le generalità del vettore ed il numero di targa del mezzo di trasporto.

Nel nulla osta deve essere altresì specificato che il gas di petrolio liquefatto imbombolato da trasferire ha assolto l'imposta di fabbricazione nella misura ridotta del 10%.

In calce ai singoli esemplari del documento è apposta la relativa autorizzazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è installata la centralina richiedente.

In relazione al presumibile fabbisogno di un semestre, l'esercente la centralina di emissione potrà presentare, per l'autorizzazione, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche più nulla osta.

I predetti nulla osta sono da allibrare, con numerazione progressiva, su apposito registro tenuto dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che trattiene l'esemplare I e consegna alla ditta interessata i restanti esemplari; il numero di allibramento deve essere riportato su ciascun esemplare del nulla osta.

Il gestore dell'impianto di imbombolamento, ricevuti i tre esemplari del « nulla osta » dall'incaricato della ditta esercente la centralina, consente l'estrazione, a richiesta anche di quantitativi inferiori a quelli autorizzati, e fa attestazione dei quantitativi effettivamente estratti sui tre esemplari stessi e sul registro di carico e scarico, indicando su questo anche gli estremi del nulla osta.

Il trasporto a destino del prodotto avviene con scorta dei tre esemplari del ripetuto nulla osta, sul quale sono indicate le generalità del vettore e la targa dell'autoveicolo.

Ricevuto il prodotto, l'esercente della centralina di emissione ne fa attestazione per il quantitativo effettivamente pervenuto su tutti e tre gli esemplari del nulla osta, trattiene l'esemplare II da allegare, in sostituzione della bolletta mod. C/21, al registro di carico e scarico di cui al precedente art. 6, restituisce l'esemplare III all'impianto d'imbombolamento tramite il vettore o con lettera raccomandata ed invia con lettera raccomandata l'esemplare IV all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha autorizzato l'estrazione.

Detto ufficio, ricevuto l'esemplare IV, lo allega, previ i necessari riscontri, all'esemplare I rimasto in suo possesso e tiene in evidenza il documento ai fini dell'accertamento, previsto dal precedente art. 8, della regolarità dell'impiego del gas liquefatto agevolato pervenuto alle centraline di emissione, nonchè per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente art. 9 tenuto dagli impianti di imbombolamento.

A tal fine, copia conforme del documento (esemplare IV) fatta dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve essere utilizzata per la verifica bimestrale degli impianti di imbombolamento prevista dal successivo art. 11.

Art. 11.

Alla fine di ciascun bimestre, un funzionario delegato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, accerta, sulla base anche della copia conforme di cui all'art. 10, ultimo comma, la regolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 9, terzo comma, e la congruità delle rimanenze effettive del prodotto rispetto a quelle contabili. Dell'eseguita verifica sarà compilato apposito verbale in duplice copia, sottoscritto anche dall'esercente dell'impianto, il cui originale, con l'allegata suddetta copia ed i certificati di scarico delle bollette di cauzione mod. C/21 debitamente compilati, sarà trasmesso all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Detto ufficio, effettuati i riscontri di competenza, invia i certificati di scarico all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha emesso le bollette di cauzione.

In sede di verifica delle rimanenze effettive rispetto a quelle contabili, è ammesso un calo, riferito ai quantitativi di prodotto pervenuti in cauzione, nella misura massima del 2%, stabilita dall'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167.

Nel caso in cui la vigilanza sull'impianto di imbombolamento competa ad un ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione diverso da quello che esercita la vigilanza sulla centralina di emissione, quest'ultimo provvede, non appena ricevuto l'esemplare IV, a trasmettere al primo, con raccomandata, la copia conforme del documento ai fini dell'accertamento di cui al primo comma.

Alla fine dell'esercizio finanziario, il registro di carico e scarico, con l'esemplare III del nulla osta, è ritirato dal funzionario addetto alla vigilanza e consegnato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 12.

La procedura prevista dagli articoli 9, 10 e 11 si applica anche — apponendo la dicitura « impianto utilizzatore » sull'esemplare II del nulla osta e quella « deposito libero » sull'esemplare III — per la movi-

mentazione del gas liquefatto sfuso, che ha assolto l'imposta nella misura ridotta del 10%, dai depositi liberi del prodotto per uso combustione agli impianti utilizzatori autorizzati ad impiegarlo esclusivamente negli usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 13.

Restano valide ai fini del presente decreto le domande a suo tempo presentate dalle ditte interessate agli uffici delle imposte di fabbricazione per ottenere la restituzione già prevista dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697.

I quantitativi di gas liquefatto libero da imposta, giacenti negli impianti utilizzatori alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, dovranno essere dagli esercenti degli impianti stessi tempestivamente denunciati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, ai fini degli opportuni riscontri. Detti quantitativi resteranno a disposizione degli utilizzatori per essere impiegati, fino ad esaurimento, negli usi già previsti dall'art. 9 del sopra richiamato decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262 e fruiranno, conseguentemente, della restituzione nella misura del novanta per cento dell'imposta di fabbricazione prevista dallo stesso art. 9.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

Il Ministro: Preti

(1612)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

(2651074) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.